



TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO

Art. 700 c.p.c. ante causam n. 1994/2020 RG tra

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA ONLUS

con avv.ti A. Bortoluzzi e L. Vascon

contro

INPS

con avv.to Sergio Aprile

con estensione del contraddittorio a

REGIONE VENETO

contumace

in punto: cassa integrazione Covid 19.

Il Giudice

visti gli atti e documenti, a scioglimento della riserva formulata all' udienza 17.12.2020

osserva

FATTO

L' Ente ricorrente - fondazione privata onlus con personalità giuridica, titolare della gestione in Venezia centro storico della Biblioteca e del Museo Querini Stampalia - ha agito con ricorso ex art 700 cpc per ottenere l' ammissione alla Cassa Integrazione Covid-19 introdotta dall' art 22 DL 18/2020 ed estesa con successive proroghe ex DL 104 e 137 del 2020.

Lamenta di esserne esclusa per l' impossibilità stessa già a monte di presentare la relativa domanda non avendo accesso alla procedura telematica integrante la prescritta modalità di presentazione.

Ne rivendica la spettanza quale ente privato sprovvisto di ulteriori forme di sostegno per i propri dipendenti, precisato :

- di avere ottenuto autorizzazione alla fruizione nel periodo dal 18.5.2020 al 16.8.2020 per 15 lavoratori giusta provvedimento autorizzativo della Regione Veneto datato 19.6.2020;
- di non avere poi potuto inoltrare la domanda all' Inps per via telematica tramite l' apposito modello SR41, come prescritto, non avendo in dotazione il necessario numero meccanografico;
- di avere comunque avanzato direttamente all' Inps successiva richiesta di integrazione ex DL 104/2020 ricevendo via pec il 14.10.2020 riscontro negativo, motivato dalla natura della Fondazione sotto il profilo previdenziale quale ente iscritto alla gestione pubblica (ex Inpdap).

In punto *periculum* allega che l'impossibilità di ottenere l'ammortizzatore sociale espone se stessa e i propri dipendenti a danni economici e alla vita di relazione, personale ed aziendale, tale da integrare pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo necessario allo svolgimento di giudizio ordinario.



Conclude chiedendo al Tribunale, ex artt. 700 e 669 bis e ss. di “ *ordinare all’INPS, previa ogni declaratoria occorrente, l’immediato rilascio del codice utile all’accesso alla procedura telematica per il pagamento della CIGS prevista dall’art. 22 D.L. 18/2020 e ssmii nonché per la domanda della CIGD prevista dal D.L. 104/2020, ovvero imporre all’INPS di ritenere valide le domande di autorizzazione presentate in forma cartacea e accettare l’invio dei modelli SR41 nella medesima forma tenendo presente che fino all’emergenza COVID questa era la prassi in essere, ovvero ancora assumere i provvedimenti ritenuti utili o necessari affinché l’INPS eroghi quanto dovuto per integrazione salariale in base all’autorizzazione della Regione Veneto ai propri dipendenti e per ottenere l’integrazione salariale dovuta in base alla normativa di cui al D.L. 18/2020 e ssmii nonché del D.L. 104/2020 e ssmii. Con riserva di agire nel merito per la condanna dell’INPS al pagamento di quanto sopra indicato. Spese, competenze e onorari rifusi*”.

L’ Inps si è costituito contestando il ricorso già in punto *fumus* in ragione dello status previdenziale della Fondazione di ente iscritto alla gestione pubblica, ed altresì quanto al *periculum in mora* siccome non provato, né allegato .

E’ rimasta invece contumace la Regione Veneto, cui ricorso-decreto sono stati notificati su sollecito di questo giudicante vista l’autorizzazione 19.6.2020 ai fini del pieno contraddittorio pur tenuto conto della natura cautelare del procedimento e pur non trattandosi né di litisconsorte necessario, né di ente diretto destinatario della domanda.

Il procedimento, istruito con acquisizione della documentazione offerta, è stato discusso e trattenuto in decisione all’ udienza 17.12.2020, celebrata in modalità da remoto per emergenza Covid 19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pacifico, riferito dalle parti concordemente, e in parte comunque anche documentale, che l’ ente ricorrente:

- è fondazione privata onlus con personalità giuridica, titolare della gestione nel centro storico di Venezia di Biblioteca e Museo Querini Stampalia con annesso spazio espositivo per mostre temporanee;
- in base allo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 847/6110 del 7.12.2016 e trascritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia, gode di personalità giuridica;
- è ricompresa, ai sensi dell’art. 19 L. 468/1978, nell’elenco degli Enti i cui bilanci vanno annessi agli stati di previsione della spesa per singoli Ministeri (nello specifico Ministero del Beni e Attività Culturali), come tale fa parte del cd Bilancio dello Stato ;
- sotto il profilo previdenziale e pensionistico non versa contribuzione per la cassa integrazione o per altri ammortizzatori sociali, né alcuna contribuzione minore, non essendo previste le correlate prestazioni nella gestione di appartenenza, costituita dalla gestione pubblica, ovvero, a seguito fusione degli istituti di previdenza, cd gestione ex INPDAP; non ha infatti matricola INPS del



settore privato; eroga ai propri dipendenti trattamenti di fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio) e pensioni disciplinate dalle medesime leggi che regolano tali trattamenti per i pubblici dipendenti.

Ciò premesso, la questione controversa, riguardante il diritto di accesso, a fronte di tale regime, alla cassa integrazione Covid 19 - introdotta dall' art. 22 del DL 18/2020, cd decreto Cura Italia, e prorogata con i successivi DL 34, 104 e 137 del 2020 (cd decreti rispettivamente Rilancio, Agosto e Ristori) e da ultimo recentissimamente con la legge Finanziaria per il 2021 n. 178/2020 - va risolta in senso favorevole all' Ente ricorrente.

Il particolare, specifico, aspetto controverso, che come tale va in questa sede risolto, è la possibilità di accesso all' ammortizzatore sociale tenuto conto che si tratta di ente iscritto alla gestione pubblica, che, secondo l'Inps, non potrebbe dunque accedere ad alcuna tipologia di integrazione salariale, nemmeno a quella speciale in questione, cd Cassa Integrazione Covid 19 .

Come obiettato dal difensore attoreo anche in sede di discussione orale, il fatto che l' Ente sia allo stato sprovvisto di matricola Inps non è di per sé dirimente: ciò che conta è se l'accesso all' invocato ammortizzatore come previsto dalla normativa emergenziale vigente spetti o meno.

Ad avviso di questo giudicante, come già da provvedimento autorizzativo della Regione Veneto ex art 22 comma 4 DL 18/2020, effettivamente spetta, per le seguenti ragioni.

Va innanzitutto considerata la *ratio* della normativa speciale, finalizzata a garantire tutele omogenee tra i diversi settori fornendo sostegno alle attività che, diversamente, subirebbero gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto.

In tale ottica destinatari della CIGD sono, ex art 22 comma 1 del D.Lgs n. 18/2020, i datori di lavoro privati non coperti dalle tutele ordinarie, laddove la Fondazione stessa è ente privato cui non spetta alcun strumento ordinario di sostegno per i propri dipendenti .

E' dunque il tipico datore di lavoro a favore del quale il Legislatore ha introdotto la misura eccezionale in esame quale strumento di sostegno al reddito in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro conseguente all'emergenza epidemiologica in atto.

I datori di lavoro che non rientrano - come pacificamente non rientra la Fondazione qui ricorrente - nel perimetro di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 (amministrazioni pubbliche), ai fini in questione, tenuto conto della suddetta *ratio* di omogeneizzazione/estensione delle tutele, vanno considerati datori di lavoro privati.

A fronte di tale, pacifica, esclusione dal perimetro di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, il fatto che la Fondazione Querini Stampalia benefici di contributi pubblici, dallo Stato e dal Comune di Venezia, non è di per sé ostativo al diritto rivendicato.

Ed infatti tali finanziamenti pubblici innanzitutto non incidono sulla sua natura di ente privato e in secondo luogo non risultano comunque, anche tenuto conto della relativa entità come comprovata dagli acquisiti bilanci, correlati alla copertura dei costi del personale dipendente (v. estratto grafico doc. 12 ric.).



Si tratta, d' altro canto, di ente pacificamente non assoggettato a controllo della Corte dei Conti, che beneficia dei finanziamenti in questione a titolo di contributi ex legge 534/1996 sull' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, non esclusivi bensì aggiuntivi, quale ente privato dotato di personalità giuridica (v. pag 15 nota integrativa bilancio consuntivo 2019 – doc. 11 ric. + Statuto doc. 1 ric.).

E' ben vero che, come obiettato dall' Inps, nonostante la veste formale privatistica, si tratta di ente che, essendo contribuito con finanziamenti pubblici, fa parte del Bilancio dello Stato (circostanza in sé, come sopra visto, pacifica).

E tuttavia, agli specifici fini in questione, ovvero quanto al supporto al personale a fronte degli effetti negativi della pandemia in atto, esclusa, come testè detto, la capienza del finanziamento pubblico a coprire il costo del personale, la gestione dei rapporti di lavoro non è, all' evidenza, in alcun modo assimilabile a quella di un ente pubblico.

Manca infatti l'automatica neutralizzazione di tali effetti negativi di cui beneficia, sia quanto alla retribuzione, sia quanto alla stabilità del posto di lavoro, il pubblico dipendente.

Come evidenziato dal difensore attoreo all' udienza 10.12.2020, la ricomprensione della Fondazione tra i datori di lavoro cui si riferisce il comma 1 dell' art 22 del DL 18/2020 trova, d' altro canto, indiretta conferma nella Circolare Inps n. 37 del 12.3.2020 laddove con riguardo all' ulteriore misura di sostegno costituita dalla sospensione del versamento della contribuzione espressamente la estende anche alle aziende private con dipendenti iscritti alla gestione pubblica, individuate in base ad elencazione non tassativa (v. punto 3.7 Circolare 37 /2020 doc. 15 ric.)

Ciò posto in punto *fumus*, il *periculum in mora* sussiste, d' altro canto, esclusivamente rispetto alla presentazione delle domande direttamente all' Inps per le settimane tuttora eventualmente spettanti ex DL 34/2020 (decreto Rilancio), DL 104/2020 (decreto Agosto), DL 137/2020 (decreto Ristori), e da ultimo legge di bilancio per il 2021 (ulteriori 12 settimane ex legge 178/2020).

Il pregiudizio di danno imminente e irreparabile va, infatti, vagliato avuto riguardo, da un lato, alla posizione della Fondazione, e non già dei relativi dipendenti, dall' altro al necessario requisito dell'attualità, e non già rispetto ad esborsi già sostenuti (= retribuzioni già erogate ai dipendenti nel periodo di sospensione dal 18.5.2020 al 16.8.2020 autorizzato dalla Regione).

Quanto al pregresso, all' esclusione dalla Cassa integrazione non può in alcun modo riconnettersi a carico della Fondazione danno imminente e irreparabile: la prospettiva è esclusivamente quella di un' eventuale condanna dell'INPS al versamento a favore dei dipendenti dell'integrazione salariale, rispetto alla quale alcun pregiudizio irreversibile è in concreto prospettato, né invero prospettabile, a carico della Fondazione durante il tempo necessario per il giudizio di merito.

Un pregiudizio è invece ravvisabile con riguardo alle nuove domande, da ultimo in base alla legge di Bilancio 2021, che rinnova ulteriormente la Cassa integrazione Covid in deroga per ulteriori 12 settimane, rispetto alle quali, per evidenti ragioni di tempistica domanda/fruizione del beneficio, ove



non disposto a carico dell' Inps l' obbligo di dar corso alle istanze della Fondazione pur non essendo la stessa provvista di matricola utilizzabile nel sistema informatico e pur trattandosi di ente iscritto alla gestione pubblica, i tempi di un ordinario giudizio di merito comprometterebbero l' accesso alla prestazione in tempo utile.

In altre parole la pronuncia richiesta appare sorretta dal requisito del *periculum*, e come tale va accolta, nei termini in cui consente di scongiurare decadenze connesse all' esclusione in radice della possibilità di presentazione delle domande.

Il ricorso va dunque accolto imponendo all' Inps di dar corso alle domande di ammissione della Fondazione ricorrente alla Cassa integrazione Covid 19, consentendone la presentazione e vagliandole nel merito, pur non essendo la Fondazione stessa provvista di matricola utilizzabile nel sistema informatico e pur trattandosi di ente iscritto alla gestione pubblica.

Spese compensate per novità e peculiarità della questione.

Visto l' art. 669/8 c.p.c.

pqm

ordina all' Inps di dar corso alle domande di ammissione della Fondazione ricorrente alla Cassa integrazione Covid 19, consentendone la presentazione e vagliandole nel merito, pur non essendo la Fondazione stessa provvista di matricola utilizzabile nel sistema informatico e pur trattandosi di ente iscritto alla gestione pubblica; spese di lite integralmente compensate.

Si comunichi.

Venezia, 7.1.2021.

Il GL

dr.ssa Margherita Bortolaso

